

ATTO DI MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERATENEEO DI STUDI PER LA PACE – CISP

Tra

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 25/5/2023.

e

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 23/6/2023.

e

Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 27/4/2023.

nel seguito congiuntamente definite “Parti” o “Università”

Premesso che:

- le Parti, come sopra individuate, in data 02.08.2002, avevano stipulato Convenzione per l'istituzione del Centro Interateneo di Studi per la Pace - CISP, rinnovata, l'ultima volta, con Convenzione stipulata in data 22.06.2018;
- la Convenzione di rinnovo del Centro Interateneo di Studi per la Pace – CISP del 22.06.2018 ha durata di quattro anni dalla data di stipula ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro in quattro anni;
- le Parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la suddetta Convenzione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata in data 22.06.2018, anche in adeguamento alla normativa vigente;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Finalità del Centro

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si rinnova il Centro Interateneo di Studi per la Pace, nel seguito anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale:

- promuove, coordina e svolge studi e ricerche sui temi della pace e della guerra, in una prospettiva aperta alle diverse sensibilità politiche, religiose e culturali;
- promuove, coordina e svolge studi e ricerche sui processi di controllo e riduzione degli armamenti e sulle relative tecnologie;
- promuove, coordina e svolge attività didattica e di formazione anche attraverso l'organizzazione di corsi a tutti i livelli che possano contribuire alla elaborazione e diffusione di una cultura critica sui temi di cui ai punti precedenti;
- promuove, coordina e svolge iniziative mirate alla formazione di formatori e formatrici che operino nell'ambito dell'educazione alla pace e della prevenzione e risoluzione non violenta dei conflitti;
- promuove, coordina e svolge corsi e attività di formazione e di aggiornamento per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie delle Università aderenti.

Art. 2: Composizione del Centro

All'atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Studi Storici.
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro": Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali.
- per il Politecnico di Torino: Dipartimento ENERGIA "Galileo Ferraris".

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle tre Università contraenti.

Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Scientifico adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle tre Università, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività del Centro in relazione a quanto indicato nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università e al Politecnico, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività del Centro in relazione a quanto indicato nell'art. 1.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Scientifico. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Scientifico procederà alla nomina di un nuovo Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le Università firmatarie del presente atto convengono che la sede del Centro debba seguire il criterio della rotazione.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento, il Comitato Scientifico propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili acquistati dal Centro dopo la sua costituzione.

Art. 4: Finanziamento del Centro

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dall'Università di Torino, dall'Università del Piemonte Orientale, dal Politecnico di Torino;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 5: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- I Vice – Direttori.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art. 6: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da:

- tre rappresentanti per ciascuna delle Università che stipulano la presente convenzione, nominati

dai rispettivi Rettori;

Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 7: Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

- elegge al proprio interno il Direttore;
- indica le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale di spesa, il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università convenzionate;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Università convenzionate;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 8;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo sottopone all'approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore Vicario.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore è dirimente.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione persone esterne.

Art. 8: Il Direttore

Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Scientifico.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Scientifico nomina i Vice-Direttori tra i componenti del Comitato stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate le tre Università;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Scientifico;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Scientifico) alle Università convenzionate;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Scientifico.

Art. 9: i Vice-Direttori

I Vice-Direttori collaborano con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Uno di essi assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

Art. 10: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Scientifico, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 11: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Scientifico e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle

Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 12: Recessi

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Scientifico.

Art. 13: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 14: Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 15: Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 16: Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano al trattamento dei reciproci dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (di seguito "GDPR") ed il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Università degli Studi di Torino ...
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" ...
- per il Politecnico di Torino titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 18: Durata

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro.

Art. 19: Scioglimento del Centro

Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Comitato Scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Comitato Scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università contraenti;
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c), e) è deliberato dagli Organi di Governo delle Università Convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dell'Università sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi Organi di Governo e successivo provvedimento del Rettore.

Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro nessun impegno o nuovo contratto potrà essere assunto in riferimento all'attività del Centro. In caso di scioglimento anticipato, entro 6 mesi dallo scioglimento dovranno essere concluse tutte le attività avviate nell'ambito del Centro ivi comprese le attività amministrative connesse.

Art. 20: Controversie

Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Qualora non sia possibile risolvere la controversia ai sensi del comma precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 21: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice

dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

Il RETTORE, prof. Stefano Geuna - Università degli Studi di Torino

Il RETTORE, prof. Gian Carlo Avanzi - Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il RETTORE, prof. Guido Saracco - Politecnico di Torino